



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA**

Protocollo:

Prot. Mittente: 2011 1834 del 24-02-2011

**Oggetto: Variante alle Norme Tecniche di
attuazione**

Provvedimento n° 6685 del 07-04-2011

- CRITERI INTERPRETATIVI -

Il Comitato Speciale per i Beni Ambientali, preso atto della richiesta del comune di Roseto in relazione alla variante alle NTA del PRG, prot.n. 1834 del 24 - 02- 2011, in conformità alla prassi già adottata per analoghe istanze, ritiene di non dover esprimere il proprio parere di competenza per le seguenti motivazioni:

1. Il Piano Regionale Paesaggistico (PRP) definisce le "categorie di tutela e valorizzazione" ed indica, per ciascuna zona sottoposta a tutela, gli usi compatibili secondo gli obiettivi prefissati;
2. le Amministrazioni Comunali verificano la coerenza della propria pianificazione urbanistica con quanto previsto dal PRP, attraverso le procedura di cui all' art. 2 bis della L.R. 2/03 ess.mm.ii.;
3. le varianti proposte dalle Amministrazioni comunali, qualora siano relative esclusivamente a Norme Tecniche di Attuazione del PRG e riguardino soltanto parametri urbanistici-edilizi o modalità di attuazione di tipo procedurale, non vanno ad incidere sulle destinazioni d'uso vigenti;
4. dette varianti riguardano Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, già sottoposto positivamente alla verifica di conformità con gli usi dettati dal PRP;



Sulla scorta di tali motivazioni e considerazioni si ritiene pertanto superfluo attivare una procedura di confronto e coordinamento con lo strumento di pianificazione paesaggistica regionale, in ragione della manifesta ininfluenza da parte delle varianti alle NTA sugli indirizzi (usi compatibili) dettati dallo stesso PRP.

La stessa esclusione vale per gli strumenti urbanistici attuativi coerenti con lo strumento Generale, qualora lo stesso abbia già concluso positivamente la procedura di recepimento del PRP. , in quanto essi costituiscono semplicemente l'attuazione di un Piano già verificato.

Per il principio di semplificazione , economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, questa interpretazione è stata già inserita nell'ultimo correttivo alla Legge Regionale 2/03 all'art.3 comma 4, in corso di approvazione (D.G.R. n. 159/c del 7.03.2011).

Rimane ferma l'applicazione dell'art. 145 del Dlgs.n. 42/04 e ss.mm.ii.

L'ISTRUTTORE

0

IL DIRETTORE
(Dr. Arch. Antonio SORGI)